

**STATUTO
DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE E FORMAZIONE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA**

L'Organismo di Mediazione e Formazione, costituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova con delibere del 27 gennaio 2011, prende la denominazione di "Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Genova".

L'Organismo di Mediazione e Formazione, previa la sua immediata organizzazione, è costituito, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 28/2010, per svolgere i tentativi di mediazione nelle controversie in materia civile e commerciale aventi ad oggetto diritti disponibili e nelle ulteriori materie richiamate da altre disposizioni legislative, nonché per tenere corsi di formazione per mediatori.

L'Organismo di Mediazione e Formazione non è autonomo soggetto di diritto, rispetto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova.

Gli organi dell'Organismo di Mediazione e Formazione sono: il Presidente, il Responsabile scientifico, la Commissione per la mediazione, la Segreteria.

L'Organismo di Mediazione e Formazione ha come rappresentante legale il Presidente del Consiglio dell'Ordine pro tempore, che è anche Responsabile dell'Organismo.

L'Organismo di Mediazione e Formazione ha la sua sede presso i locali del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova, che mette a disposizione anche il personale di segreteria.

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine detiene in via esclusiva la rappresentanza e la responsabilità dell'Organismo di Mediazione e Formazione.

All'interno dell'Organismo di Formazione e Mediazione è costituita una Commissione per la Mediazione, che è formata da membri scelti dal COA tra avvocati, magistrati a riposo e professori universitari.

I membri della Commissione restano in carica per la durata del mandato consigliere del COA e possono essere riconfermati per uno o più mandati successivi.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati indica altresì quale componente della Commissione un proprio Consigliere la cui nomina ha durata pari alla scadenza del suo mandato.

I componenti della Commissione in ogni momento possono essere revocati per gravi motivi.

La Commissione per la Mediazione non ha poteri rappresentativi dell'Ordine e dell'Organismo di Mediazione; esercita funzioni consultive per il buon funzionamento dell'Organismo di Mediazione. In particolare svolge la sua funzione consultiva per: a) la verifica dei requisiti di accreditamento dei mediatori, secondo quanto stabilito nelle disposizioni di legge e di regolamento; b) l'organizzazione e gestione del servizio di mediazione secondo quanto stabilito nelle disposizioni di legge e di regolamento; c) i pareri specificamente previsti nell'allegato Regolamento di procedura ed ogni qual volta ne sia richiesto dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Genova e dal Responsabile dell'Organismo di Mediazione; i suoi pareri sono facoltativi e non vincolanti; d) compiere quant'altro necessario per il regolare funzionamento dell'Organismo di mediazione in conformità alla legge, ai regolamenti ed alle direttive del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova, inclusa la promozione – anche attraverso appositi incontri, corsi e seminari – della cultura e formazione professionale permanente dei mediatori.

L'Organismo di Formazione e Mediazione funziona secondo il regolamento di procedura di cui all'art. 7 del D.M. 180/2010.

L'Organismo di Formazione e Mediazione assegna le procedure e tiene gli elenchi dei mediatori secondo i criteri approvati dal Consiglio dell'Ordine.

L'Organismo di Formazione e Mediazione si atterrà al tariffario, alle tabelle di indennità ed al Codice etico approvati dal Consiglio dell'Ordine.